

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un finanziamento a favore dell'Università degli Studi di Udine per l'attività del Laboratorio Apistico Regionale (LAR) previsto dall'articolo 17 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

Art. 1 oggetto

Art. 2 regime di aiuto

Art. 3 interventi ammissibili a finanziamento

Art. 4 beneficiario

Art. 5 costi ammissibili

Art. 6 costi non ammissibili

Art. 7 intensità di aiuto

Art. 8 presentazione della domanda

Art. 9 concessione e liquidazione del finanziamento

Art. 10 rendicontazione della spesa

Art. 11 obblighi del beneficiario

Art. 12 divieto di cumulo

Art. 13 disposizione transitoria

Art. 14 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), i criteri e le modalità di concessione del finanziamento a favore dell'Università degli Studi di Udine per l'attività del Laboratorio Apistico Regionale (LAR).

art. 2 regime di aiuto

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1, di seguito finanziamento, è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e, in particolare, delle condizioni previste dall'articolo 31 per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale.

2. Il finanziamento non comporta un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.

art. 3 interventi ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento le attività di studio, ricerca e sperimentazione sulle api allevate e sulle piante di interesse apistico, finalizzate allo sviluppo del settore apistico regionale e individuate in un progetto triennale

di ricerca che descrive gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intendono raggiungere e le tempistiche di esecuzione.

art. 4 beneficiario

1. Il beneficiario del finanziamento è l'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali presso cui opera il Laboratorio Apistico Regionale (LAR).

art. 5 costi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a) spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto di ricerca;
- b) costi relativi a strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita del progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto stesso;
- c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d) costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca;
- e) spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

art. 6 costi non ammissibili

1. Non è considerato ammissibile il costo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

art. 7 intensità di aiuto

1. L'aiuto è concesso nella misura del 100 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

art. 8 presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agro alimentare, di seguito denominato Servizio, entro l'1 marzo del primo anno del triennio, corredata da:

- a) progetto triennale di ricerca;
- b) preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni;
- c) richiesta di erogazione in via anticipata della prima quota annuale.

2. La richiesta di erogazione in via anticipata delle quote annuali successive alla prima è presentata al Servizio entro l'1 marzo del secondo e del terzo anno del triennio.

art. 9 concessione e liquidazione del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 8.
2. L'erogazione in via anticipata della prima quota annuale è disposta con il provvedimento di concessione del finanziamento; l'erogazione delle quote annuali successive alla prima è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Entro il termine stabilito dal decreto di concessione, il beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione:
 - a) la dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000;
 - b) la relazione descrittiva delle attività svolte;
 - c) l'elenco delle spese sostenute.
2. Il Servizio, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

art. 11 obblighi del beneficiario

1. Prima della data di avvio del progetto, il beneficiario è tenuto a pubblicare, sul proprio sito internet, le seguenti informazioni:
 - a) l'effettiva attuazione del progetto;
 - b) gli obiettivi del progetto;
 - c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
 - d) il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
 - e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore dell'apicoltura.
2. Il beneficiario mette a disposizione i risultati del progetto di ricerca sul sito internet di cui al comma 1, lettera d) dalla data di conclusione dello stesso e per i cinque anni successivi.

art. 12 divieto di cumulo

1. Il finanziamento non è cumulabile con altri incentivi, anche a titolo de minimis, ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le medesime spese.

art. 13 disposizione transitoria

1. Per l'anno 2017, la domanda di finanziamento è presentata, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.